

mezzo di condurre il meglio possibile gl'interessi del paese, io stimo di dovere ancora aggiungere alcune parole. Ho sentito qui a muovere questione sopra quanto si era trattato in questa Camera il giorno che si discuteva se si potesse lasciare facoltà al Ministero di trovare il prestito piuttosto all'estero che all'interno, agli incanti o per private trattative. Io sono d'accordo col signor deputato Valerio che allora non si addivenne nè ad un ordine del giorno, nè ad una legge, ma mi permetta la Camera che io le dica che, anche senza ordini del giorno e senza leggi, io faccio gravissimo caso delle opinioni emesse in questo recinto.

Io ho dichiarato in quel giorno che io domandava libertà di azione, perchè, lo ripeto, o signori, un ministro di finanze non può servire il paese, se vi fate a chiudergli la via di agire, poichè a tutti, siano i capitalisti, sia il pubblico, saranno note le condizioni in cui è stretto.

Ma nel tempo stesso in cui io vi domandava quella facoltà di agire, io diceva (e ciò particolarmente dietro le osservazioni del signor Valerio) che era cosa assai utile l'aprire un prestito nell'interno, perchè, appunto come accennava il signor Cavour, era l'unico mezzo di agevolare il rimborso ai ritentori, sia di *vaglia* che di buoni del tesoro. Ora un mezzo anche efficace, onde continuare i pagamenti in quel frattempo, i quali erano urgenti, era che sin d'allora io volevo tener conto del voto espresso da molti che il prestito fosse aperto nel paese, affinchè i capitalisti nazionali, i quali (come accennava in quel giorno) sono stati i soli che ci hanno sostenuto nelle angustie in cui ci siamo trovati nei passati mesi, potessero anch'essi indennizzarsi in questo prestito, che senza dubbio deve loro presentare un utile assai cospicuo.

Appunto per questo io sin d'allora diceva che il migliore mezzo era di aprire un prestito nell'interno per quella somma, e per darne una prova materiale, poichè talvolta una prova materiale è molto essenziale, leggerò, se mi permettete, il decreto ministeriale:

« Il pagamento del prezzo potrà essere effettuato in due rate: la prima, che non potrà essere minore della metà, sarà pagata all'atto della sottoscrizione; la seconda entro venti giorni successivi alla medesima.

« Saranno ammessi al pagamento della seconda rata i *vaglia* del prestito volontario nazionale aperto col regio editto del 23 marzo 1848, e quelli dello stesso prestito riaperto col regio decreto del 1° agosto successivo che siano giunti a scadenza; l'accettazione di tali titoli avrà luogo per il capitale e gl'interessi dai medesimi rappresentati.

« Saranno pure nella stessa proporzione ed in concorrenza coi *vaglia* suddetti, ristrettivamente però pel loro capitale, ammessi nel pagamento della seconda rata, di cui sopra, i buoni del tesoro emessi a tenore del regio decreto del 27 luglio ultimo scorso. »

Non leggerò il rimanente perchè sarebbe inutile. Voglio dire che con questo noi avremmo avuto un prezzo relativo al valore di quei titoli, e avremmo soddisfatto ai bisogni dell'interno del paese; ed anche questa, a mio avviso, sarebbe una ragione eccellente, di cui spero la Camera vorrà tener conto per deliberare sull'emendamento che ho proposto al presente progetto di legge.

CABELLA. L'onorevole deputato Cavour vorrebbe che si facesse astrazione dai termini nei quali era contenuto il mandato della Commissione; ma io credo che non possiamo disimpegnarci da quest'esame, sia per giustificare le conclusioni che essa ha presentate, sia per determinare la risoluzione che deve prendere il Parlamento.

Gettando lo sguardo sul progetto del Ministero, non vi è dubbio che egli domandava unicamente i mezzi di eseguire il trattato di pace coll'Austria, imperciocchè i 75 milioni erano domandati affine di *sopperire al pagamento dell'indennità di guerra a termini del trattato di pace conchiuso coll'Austria il 6 agosto 1849.*

Queste parole determinavano esattamente quale fosse il mandato della Commissione: accordare i mezzi di eseguire il trattato di pace, e non altro.

Ciò posto, vediamo che cosa dovesse fare la Commissione. I mezzi necessari ad eseguire il trattato erano due: depositare in mani dell'Austria le sessanta cedole di un milione cadauna; pagare la prima rata di 15 milioni.

Il primo era di tutta urgenza, perchè l'atto dello scambio delle ratifiche porta che queste 60 cedole debbano essere messe in mani dell'Austria il giorno 30 del corrente; l'altro, cioè il pagamento di 15 milioni, non era di tant'urgenza, poichè doveva farsi con un *buono* pagabile a Parigi non prima del giorno 30 ottobre.

La Commissione, stretta dal tempo, perchè eravamo già il 24 settembre, non ha potuto riempire entrambe le parti del suo mandato, ed ha dovuto restringersi ad una soltanto.

Io non nego che fosse nel suo mandato di autorizzare anche l'imprestito di 15 milioni; questa facoltà ella l'aveva certamente, ma fu costretta a prendere un partito solamente per quella parte che era di urgenza.

Su questo punto non poteva cadere dubbio plausibile, perchè una volta che fosse da questa Camera approvato il trattato di pace, il Ministero doveva essere posto in grado di adempire all'obbligo che aveva contratto.

Noterò per altro che in questa parte il Ministero nel suo progetto di legge si scostava dai termini del trattato, poichè invece di domandare l'autorizzazione di emettere le 60 cedole di 50,000 lire di rendita, domandava l'autorizzazione di contrarre un prestito di 75 milioni. La Commissione ha creduto di doversi restringere rigorosamente a quanto richiedevasi per l'esecuzione del trattato, e perciò limitò le facoltà del Ministero all'emissione delle 60 cedole. Ciò era urgente, e non si poteva ritardare; quindi su questo punto non ci fu difficoltà.

L'altro mezzo di eseguire il trattato era quello di fare i fondi per il pagamento dei quindici milioni. Su di ciò la Commissione ha considerato che dare al Governo la facoltà di contrarre degli imprestiti è una cosa che non deve farsi così di leggieri, se non sia preceduta da un esame e da un rendiconto dello stato delle finanze.

Da che sediamo nel Parlamento noi siamo entrati in una via falsa, quale è quella di autorizzare degli imprestiti, e dare al Governo facoltà di contrarre obbligazioni senza conoscere nè la destinazione dei fondi che si accordano al potere, nè la necessità in cui sia il tesoro pubblico di avere questi fondi. Un ministro di finanze non può regolarmente presentare al Parlamento una domanda di fondi senza adempiere a due condizioni, cioè: 1° presentare un quadro (di cui egli assuma la responsabilità), il quale dimostri che i fondi gli sono necessari; 2° dichiarare qual è la destinazione che egli intende dare ai fondi che domanda.

Ora, nel caso presente, se di queste due condizioni era adempita la seconda, cioè la destinazione dei fondi al pagamento dell'indennità di guerra, non era adempita la prima, vale a dire la prova che veramente il tesoro pubblico avesse deficienza di mezzi per sopperire a questo bisogno.

A questo proposito osserverò che le diverse comunicazioni avute dal Ministero, sia in seduta pubblica, sia nel seno di